

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco con esclusione di quelle con tingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 dello stesso testo unico.

ARTICOLO 2
Applicazione delle disposizioni generali

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

Il presente regolamento si applica alle sanzioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco, con l'esclusione di quelle con tingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo I sezione I della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 3
Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco, con esclusione di quelle con tingibili ed urgenti, consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le singole sanzioni editali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra fissati.

Qualora la sanzione editale non sia stabilita nel singolo atti normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra indicati.

ARTICOLO 4

Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 14 comma 3, dall'art. 17 comma 4, all'art. 18 comma 1 e 2 e dall'art. 20 della Legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per l'Autorità competente si intende il responsabile del settore del quale fa parte l'Ufficio di Polizia Municipale, fatto salvo quanto possa essere diversamente determinato dalla Giunta Comunale e dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze.

ARTICOLO 5

Agenti accertatori

All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:

- in via principale il personale della Polizia Municipale;
- coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari limitatamente alle funzioni ed alle materie cui sono specificatamente assegnati;
- gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 6

Atti di accertamento

Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano la violazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81.

ARTICOLO 7

Accertamento delle violazioni

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- qualifica, nome e cognome dell'agente accertatore e la sua sottoscrizione;
- generalità del trasgressore e/o generalità di colui che era tenuto alla sorveglianza qualora il trasgressore fosse minore di anni 18 e incapace di intendere e di volere;
- descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- indicazione delle norme che si presumono violate;
- generalità degli eventuali obbligati in solido;

- indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono presentare ricorso e/o documenti difensivi;
- indicazione delle facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione dell'importo e delle modalità di versamento;
- eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore o dagli obbligati in solido al momento della contestazione del verbale.

Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della Legge 689/81.

ARTICOLO 8

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione editale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Pettorano Sul Gizio.

In ogni caso non è mai ammesso il pagamento nelle mani dell'agente accertatore. Non è ammesso pagamento in misura ridotta quando dalla commissione del fatto consegue anche l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio. Gli eventuali scritti difensivi già presentati verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

ARTICOLO 9

Sanzioni amministrative accessorie

Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere, in relazione alla entità delle opere da eseguire.

Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo di ordinanza-ingiunzione.

ARTICOLO 10

Introito dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Pettorano Sul Gizio.

ARTICOLO 11

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'autorità di cui all'art. 4.

ARTICOLO 12

Ricorsi

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido, possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

L'Autorità competente, entro 120 giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi n'abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento, respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza -ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido.

Altrimenti, la stessa autorità emette ordinanza di motivata d'archiviazione del verbale comunicandola integralmente ai soggetti interessati ed all'organo che ha redatto il rapporto.

ARTICOLO 13

Ordinanza-Ingiunzione

Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione, l'Autorità competente di cui all'art. 4, entro 120 giorni dal ricevimento del rapporto previsto dall'art. 11, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza-ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido.

ARTICOLO 14
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Sulmona entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa mediate deposito presso la cancelleria del giudice.

ARTICOLO 15
Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge 689/81.

ARTICOLO 16
Norme finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano , in quanto applicabili, le norme della Legge 24.11.1981 n. 689.

ARTICOLO 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed acquisita esecutività della presente deliberazione d'approvazione.